

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2017, n. 993

Società' in house Puglia Sviluppo S.p.A Indirizzi per la partecipazione all'assemblea ordinaria 21 giugno 2017 – Designazione organo amministrativo.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, riferisce quanto segue.

Come è noto Puglia Sviluppo S.p.A. è società *in house* a socio unico Regione Puglia.

In data 10 maggio 2017 si è celebrata l'Assemblea ordinaria della predetta Società che recava il seguente Ordine del Giorno:

- *Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 1, 2 e 3.*

Come si evince dall'Ordine del Giorno, l'Assemblea oltre all'approvazione del bilancio al 31.12.2016, avrebbe dovuto procedere anche alla nomina dell'organo amministrativo e alla determinazione del relativo compenso (art. 2364, comma 1, punti 2 e 3). Tuttavia, approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, la predetta Assemblea, relativamente alla nomina dell'organo amministrativo, si è determinata nel senso di aggiornarsi sull'argomento, al fine di consentire alla Giunta Regionale di deliberare in ordine ai relativi indirizzi, fissando al 18 maggio 2017, ore 10:00 presso la sede della Società in Modugno via delle Dalie snc la prosecuzione dei lavori. Nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 18 maggio 2017, il rappresentante del Socio unico Regione Puglia delegato, ha richiesto la convocazione una nuova Assemblea per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3 all'ordine del giorno, in quando la Giunta Regionale non aveva ancora deliberato in ordine alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Successivamente con nota del 30 maggio 2017, inviata via pec e acquisita gli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. AOO_92/681 del 31 maggio 2017, PugliaSviluppo ha convocato l'Assemblea ordinaria, presso gli Uffici della Presidenza della Giunta Regionale – Lungomare N. Sauro, 33 in Bari, per il giorno 7 giugno 2017 alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 giugno 2017, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- *Comunicazione dell'Amministratore Unico;*

- *Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma, punti 2 e 3.*

Nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 7 giugno 2017 l'Amministratore Unico ha comunicato che, a seguito della sua nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMIU Puglia S.p.A., si trova nell'impossibilità di mantenere la carica di Amministratore Unico della Società e, conseguentemente, ha comunicato all'Azionista unico ed al Collegio Sindacale la volontà di rimettere il mandato con effetto immediato. Il Socio Regione Puglia rappresentata in assemblea dal Dott. Nicola Lopane dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale come da delega resa con nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Presidente della Giunta Regionale, prot. AOO_021/0003204 del 7 giugno 2017, ha richiesto che fosse riconvocata una nuova Assemblea per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 2364 C.C., primo comma – punti 2 e 3 all'ordine del giorno dal momento che la Giunta Regionale non aveva ancora deliberato la nomina del nuovo organo amministrativo. Il Collegio Sindacale, preso atto di quanto comunicato dall'Amministratore Unico, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2386 comma 5 del codice civile, ha assunto l'onere del compimento degli atti di ordinaria amministrazione, al fine di assicurare continuità operativa alla Società fino alla ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

Successivamente con nota AOO/PS GEN/5545/U del 9 giugno 2017 inviata a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. AOO_92/724, la Società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea ordinaria presso gli Uffici della Presidenza della Giunta Regionale - lungomare N. Sauro, 33 Bari il giorno 19 giugno 2017 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 21 giugno 2017, stessi luogo e ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Delibere di cui all'art. 2346 Codice Civile, primo comma punti 2 e 3.

Si rende pertanto necessario procedere alla designazione dell'organo amministrativo per le conseguenti deliberazioni assembleari.

A riguardo è stata analizzata la possibilità di dotare la Società PugliaSviluppo S.p.A. di un Organo Amministrativo a struttura collegiale in luogo di quella monocratica, individuando figure professionali di chiara esperienza ed affidabilità e, al contempo, restando nel solco delle indicazioni del Legislatore Comunitario e Nazionale, tanto con riguardo alla efficienza e trasparenza della gestione, quanto in attuazione del contenimento di costi per la PA e le sue partecipate. In breve, realizzando una riduzione di spesa rispetto al precedente monocratico, nonostante la plurisoggettività del nuovo Organo Amministrativo. Riguardo alla scelta di un organo collegiale, è doveroso ricordare come la Regione Puglia ha già ricevuto — e tempestivamente posto in essere - espresse indicazioni anche da parte della Corte dei Conti, la quale, con riferimento ad altra società partecipata, la Acquedotto Pugliese S.p.A., ha rinnovato, giova citarlo testualmente, “le perplessità già avanzate dalla Corte dei Conti circa il mantenimento di un organo amministrativo monocratico, scelta che realizza una solo apparente contrazione dei costi, atteso che l'assenza di una sede collegiale di bilanciamento degli interessi può costituire l'occasione per l'assunzione di decisioni che, al di là del possibile rilievo a fini penali o di responsabilità erariale, potrebbero non essere adeguatamente valutate nelle loro molteplici implicazioni.” (Corte dei Conti, Ottobre 2015 - Relazione Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011, 2012 e 2013).

Le considerazioni di cui sopra, sono espressione delle migliori pratiche in materia di società per azioni e delle più consolidate ed autorevoli dottrina e giurisprudenza in materia. Per queste ultime, infatti, tanto storicamente quanto ancora con più forza nei tempi recenti, l'adeguatezza e la qualità gestionale di una società per azioni e, più in generale, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la verifica dell'osservanza e delle regole e delle procedure aziendali che concretano la diligenza del buon amministratore ex art. 2392 Codice Civile, si fondano innanzitutto sulla effettive capacità di verifica e controllo interne al medesimo Organo Amministrativo, declinate nelle fondamentali categorie del controllo del merito delle decisioni adottate, del controllo di adeguatezza organizzativa e di correttezza gestionale — sia dell'organo, sia dell'ente che questo amministra — e del controllo di legalità, tanto formale quanto sostanziale.

E se, storicamente e fino ai nostri giorni, la migliore dottrina ha costantemente evidenziato che, maggiormente in una società per azioni, tali capacità di efficienza ed autocontrollo possono concretamente esplicarsi solo in virtù di un organo amministrativo collegiale, ossia in un Consiglio di Amministrazione, questo indirizzo è stato, se possibile con ancor più forza, ribadito sia dal Legislatore nazionale che da quello comunitario.

Infatti, se la Dottrina ha evidenziato come la collegialità dell'organo amministrativo sia elemento ormai imprescindibile per il regolare, efficiente ed efficace funzionamento di una società per azioni, specie se dedicata alla gestione di attività rilevanti in termini di dimensioni economiche e ricadute sociali, il Legislatore italiano ha sviluppato e fortemente strutturato detta impostazione, in primo luogo nella specifica normativa societaria, in particolare dopo la più recente riforma delle relative norme del Codice Civile.

In detto solco si pongono anche le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, con il quale il Governo è intervenuto sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche introducendo, in ottemperanza ai principi e ai criteri previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “Legge Madia”), misure volte a favorire la gestione corretta ed efficiente delle società a partecipazione pubblica.

Tra le novità introdotte dal menzionato decreto si rappresenta, per quanto qui di interesse, che la norma in commento da un parte indica che nelle società a controllo pubblico l'organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, dall'altra prevede espressamente che, l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Le succitate posizioni del Legislatore nazionale sono certamente rafforzate da quelle del Legislatore comunitario, che fin dagli anni 90, con i lavori del High Level Group of Company Law Experts, costituito dalla Commissione Europea proprio al fine di avviare la strutturazione di una disciplina comunitaria delle società di capitali, ha da subito posto al centro dell'attenzione l'organo amministrativo, ed in particolare la composizione e gli obblighi del consiglio di amministrazione, individuando nella collegialità un elemento imprescindibile per l'efficacia della gestione e dei controlli su quest'ultima.

Tale impostazione è stata costantemente ribadita e rafforzata dal Legislatore Comunitario in una lunga serie di provvedimenti di grande rilievo, come, ad esempio e tra i tanti, il Regolamento 2157/2001 che struttura la Società Europea, la Direttiva 46/2006 sulla Trasparenza, e la Direttiva 36/2013 in tema di struttura e governance societaria degli istituti bancari, di recente attualità nel nostro Paese.

In tutti questi provvedimenti, il Legislatore comunitario ha costantemente ribadito che la composizione qualitativa e quantitativa degli organi amministrativi è elemento fondamentale per la corretta gestione ed il buon andamento delle società di capitali operanti nell'Unione Europea, specie se operanti in campi di diretto interesse per la collettività.

Per le ragioni suesposte, tenuto conto delle preminenti posizioni dottrinali precedentemente citate, le specifiche disposizioni della più recente legislazione domestica in materia di società di capitali, di società partecipate dalla PA, e di tutela delle quote di genere, nonché, e soprattutto, delle esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, si ritiene di valutare favorevolmente l'odierna opportunità di ricostituzione dell'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione in luogo di quella, monocratica, rappresentata dall'Amministratore Unico, procedendo pertanto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre membri, in conformità alle previsioni dell'art. 20 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, prevedendo almeno un Consigliere del genere meno rappresentato. Si richiamano a riguardo altresì le disposizioni già citate del D.lgs. 175/2016 che all'art. 11 comma 2 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri e che la delibera sia trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Oltre a porsi nel solco delle norme applicabili e delle specifiche indicazioni della Corte dei Conti, detta decisione, proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività della Società, opera nel senso dell'ampliamento di quei presidi e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, che l'azionista Regione Puglia ritiene imprescindibile condizione per la crescita della società e per la sua adeguatezza tanto alle migliori pratiche societarie, quanto, e soprattutto, alla *mission* affidatale nonché ai valori ed alle istanze di cui la Regione è portatrice.

Il tutto, in conformità anche all'orientamento espresso con DGR n. 2419 del 28/12/2015, in ordine alla

composizione dell'Organo Amministrativo, ravvisando l'opportunità di passare da una struttura monocratica ad una collegiale, adeguando lo stesso agli indirizzi del legislatore nazionale e comunitario, alle migliori pratiche in materia di S.p.A., ed alle più consolidate ed autorevoli dottrina e giurisprudenza in materia.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società, la società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, *“Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.”*. A tali requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall'ordinamento, ivi incluso le norme in materia di anticorruzione, inconfiribilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti organi di controllo. Occorre, inoltre, determinare il compenso dell'organo di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 e dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs 175/2016. Tale ultima disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitative qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il successivo comma 7 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i : *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Alla luce delle disposizioni vigenti in materia e fino all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 11 comma 6, premesso che l'Amministratore Unico di PugliaSviluppo S.p.A., in carica nell'esercizio 2013, ha rinunciato al compenso spettante di euro 80.000, importo pari quindi al costo annuale complessivo da sostenere per i compensi agli amministratori nel 2013, occorre fissare il compenso complessivo annuale del nominando Consiglio di amministrazione nella misura massima di € 64.000, determinando le somme spettanti al Presidente e ai Consiglieri.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto:

- 1) partecipare alla prossima assemblea della Società PugliaSviluppo S.p.A., avente all'Ordine del Giorno gli argomenti indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - designare per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

Dott.ssa Grazia D'Alonso, nato a _____ il 21-03-1964;

Dott.ssa Antonella Vincenti, nato a _____ il 4-12-1973;

Dott. Saverio Tammacco, nato a _____, il 23-09-1968
 - identificare per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione Dott.ssa Grazia D'Alonso, nato a _____ il 21-03-1964;
 - stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 - determinare il rispettivo compenso annuale lordo in € 44.000,00 per il Presidente ed € 10.000,00 per ciascun Consigliere;
 - prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2019;
- 3) di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta assemblea

alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del d.lgs. 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto;

3) pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano